

REGOLAMENTO PER LE MANIFESTAZIONI NELLE ZONE B, C DEL PARCO REGIONALE DEI COLLI DI BERGAMO

Art. 1 OGGETTO DELLA NORMATIVA

1. Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dei Colli di Bergamo, approvato con D.g.r. 10 ottobre 2022 n. XI/7067, prevede all'art. 33 ATTIVITÀ PER IL TEMPO LIBERO E STRUTTURE TURISTICHE comma 7: "Nelle zone B e C del Parco le attività di commercio ambulante che non siano ad esclusivo servizio dei residenti, le manifestazioni, anche sportive e spettacoli pubblici, ad esclusione delle feste tradizionali, sono soggette anche ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco "
2. Il rilascio di autorizzazione in conformità al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e ai suoi regolamenti è un atto con il quale si conferma la fattibilità all'esercizio di attività sportive, principalmente a carattere amatoriale e non professionistico, ed eventi a carattere ludico-ricreativo, religioso e folkloristico, proposti da soggetti e organizzazioni diverse nelle zone B, C del Parco.
3. L'autorizzazione viene rilasciata ai sensi del presente regolamento, in base a quanto previsto dal PTC (con particolare riferimento agli articoli 17 DIVIETI E DISPOSITIVI GENERALI e 21 DIVIETI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI), dalle normative di tutela relative anche ai siti Natura 2000 ed altri regolamenti o normative in vigore.
4. Sono sempre comunque vietate, all'interno delle zone B e C del Parco, le manifestazioni che non rispettino le norme previste dal PTC, di cui di seguito si riportano a titolo esemplificativo i principali divieti:
 - o transitare con mezzi motorizzati al di fuori della viabilità ordinaria (salvo mezzi specificatamente autorizzati dall'Ente);
 - o utilizzare o disperdere sostanze inquinanti per l'ambiente e le acque;
 - o accendere fuochi all'aperto salvo presso le zone debitamente attrezzate;
 - o abbandonare ogni genere di rifiuti;
 - o raccogliere, asportare e danneggiare piante e fiori spontanei, fossili o minerali;
 - o recare disturbo all'ingresso e all'interno delle cavità o alterare le condizioni microclimatiche delle grotte;
 - o comportare apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto;
 - o compromettere e/o alterare l'ecosistema con alterazione della cotica erbosa e/o del sottobosco, o richiedere interventi di modellazione del suolo e del sistema idrografico.

All'interno delle aree a Parco Naturale è sempre inoltre vietato:

- o catturare, uccidere o anche solo disturbare gli animali;
 - o introdurre armi, esplosivi o qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura della fauna;
 - o abbandonare strade, sentieri e altri percorsi consolidati;
 - o praticare l'attività di arrampicata, le forme di attività alpinistica sulle pareti rocciose e il sorvolo.
5. L'Ente ha sempre facoltà di negare l'autorizzazione ad eventi che non garantiscano il rispetto delle normative vigenti, anche in via cautelativa, o di formulare prescrizioni a carattere

vincolante, utili ad indirizzare adeguatamente lo svolgimento sostenibile delle attività/manifestazioni, in modo da tutelare e conservare contemporaneamente gli ambienti naturali e i delicati equilibri eco-sistemici dell'area protetta.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della D.g.r XI/7067 e con le modalità previste dall'art. 20.3 e 21.1 comma a) della L.R 86/83, le procedure autorizzative per le manifestazioni, anche sportive e spettacoli pubblici, in base a quanto previsto dalla citata L.R. n. 8/91 e D.g.r XI/7067 all'Art. 33. comma 7.

ART. 3 DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE

1. Ai sensi del presente regolamento sono definite manifestazioni tutti gli eventi di tipo culturale, religioso, sportivo, folkloristico organizzate o promosse da Enti, Associazioni o privati nelle zone B, C del Parco dei Colli di Bergamo.
2. Sono escluse dal presente iter autorizzativo le manifestazioni organizzate presso aree al chiuso, centri sportivi, oratori, scuole (salvo la presenza di significative forme di impatto che possano interessare eventuali aree verdi limitrofe, es: rumore).
3. Non sono considerare manifestazioni le attività informative didattiche a carattere ordinario, quali gite scolastiche, passeggiate didattiche, escursioni guidate, che coinvolgano un numero di persone inferiore a 80. Tali attività devono in ogni caso rispettare le normative vigenti nel Parco, e richiamate nell'art.1 comma 4 del presente regolamento.
4. Le attività/manifestazioni direttamente organizzate dall'Ente Parco non sono soggette ad autorizzazione.

ART. 4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La presentazione di domande di autorizzazione prevede la compilazione dei moduli allegati al presente regolamento, e dovrà pervenire al Parco utilizzando esclusivamente l'apposito modello scaricabile dal sito internet.
Le domande potranno essere inoltrate entro e non oltre i 45 giorni antecedenti la data dell'attività proposta a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.parcocollibergamo.it, a firma del legale rappresentante o suo delegato.
2. Ai fini del presente Regolamento le manifestazioni di cui all'art 3 sono suddivise, in base alla natura della manifestazione stessa e alla localizzazione in:
 - manifestazioni soggette a semplice comunicazione all'Ente
 - manifestazioni soggette a richiesta di nulla osta
 - manifestazioni soggette a nulla osta e autorizzazione in relazione alla presenza dei Siti Natura 2000 ZSC Canto Alto e Valle del Giongo - Cod. IT2060011 e ZSC Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza - Cod. IT2060012 (con modulo allegato B + allegati D.g.r. 16 novembre 2021 - n. XI/5523, in relazione alla procedura di Valutazione di Incidenza).
3. Per tutte le tipologie di manifestazioni l'utilizzo di mezzi motorizzati al di fuori di strade asfaltate destinate alla libera circolazione, è subordinato al rilascio di PASS ai sensi del

"Regolamento per l'accesso ai mezzi motorizzati nelle zone B, C del Parco Regionale dei Colli di Bergamo" attraverso la compilazione di apposito allegato.

**ART. 4.1 MANIFESTAZIONI SOGGETTE A SEMPLICE COMUNICAZIONE ALL'ENTE
(MODULO ALLEGATO A)**

1. Per le manifestazioni che rispettino contemporaneamente i seguenti criteri, la richiesta di autorizzazione è soggetta a semplice comunicazione all'Ente, tramite trasmissione del Modulo Comunicazione Manifestazione, di cui all'Allegato A del presente regolamento:
 - manifestazioni che non si svolgono, anche parzialmente, in aree a bosco, aree agricole o su sedimi ad alta naturalità;
 - manifestazioni che si svolgono al di fuori dei confini di Siti Natura 2000;
 - manifestazioni che non prevedono l'uso di sentieri o ciclabili dell'Ente;
 - manifestazioni/eventi che prevedano attività o azioni che non producono rumori molesti, fumi, vibrazioni o combustione (es. uso mezzi motorizzati, fuochi di artificio, musica ad elevato volume, ecc.) e che possono danneggiare il patrimonio vegetale e faunistico;
 - manifestazioni che non si svolgono da 1 ora prima del tramonto ad 1 ora dopo l'alba;
 - manifestazioni che coinvolgono meno di 200 persone.
2. L'autorità competente ha sempre facoltà, in caso verifichi la presenza di possibili criticità a carico delle componenti ambientali, di procedere alla richiesta di integrazione documentale o di negare il nulla osta all'evento/manifestazione.
3. Se il Parco non comunica al richiedente il provvedimento di diniego, entro 30 giorni dalla data indicata per la manifestazione, il silenzio equivale a provvedimento di accoglimento della comunicazione, senza necessità di ulteriori istanze.
Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione di manifestazione.

ART. 4.2 MANIFESTAZIONI SOGGETTE A RICHIESTA DI NULLA OSTA (MODULO ALLEGATO B)

1. Per tutte le manifestazioni, che non rientrano nelle specifiche di cui all'art.4.1, l'organizzatore è tenuto a richiedere l'autorizzazione tramite trasmissione del Modulo Nulla Osta, di cui all'Allegato B del presente regolamento.
2. L'autorità competente ha sempre facoltà, in caso verifichi la presenza di possibili criticità a carico delle componenti ambientali, di fauna o flora, di procedere alla richiesta di integrazione documentale o di negare il nulla osta all'evento/manifestazione.

**ART. 4.3 MANIFESTAZIONI SOGGETTE A NULLA OSTA E AUTORIZZAZIONE IN RELAZIONE ALLA
PRESENZA DI SITI NATURA 2000 (MODULO ALLEGATO B + ALLEGATI D.G.R. 16 NOVEMBRE
2021 - N. XI/5523)**

1. Per tutte le manifestazioni che non rientrano nelle specifiche di cui all'art.2., e che ricadono all'interno dei confini dei Siti Natura 2000 ZSC "Canto Alto e Valle del Giongo" - Cod. IT2060011 e la ZSC "Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza" - Cod. IT2060012 e nelle aree immediatamente limitrofe (entro un buffer indicativo di 500 m), oltre alla richiesta di nulla osta (con modulo allegato B) di cui all'art. 3, la concessione dell'autorizzazione è subordinata all'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza (anche nelle forme semplificate di Pre-Valutazione o Screening di Incidenza), ai sensi D.g.r. 16 novembre 2021 - n. XI/5523.

Ai sensi della normativa vigente l'applicazione della procedura di VIC può essere richiesta dall'Ente Parco, in qualità di Ente Gestore, anche per attività/manifestazioni che si svolgono al di fuori dei confini delle aree Natura 2000, ma che potrebbero avere un effetto negativo significativo sulle componenti in esso tutelate, indipendentemente dalla loro distanza dal sito in questione.

2. L'autorità competente ha sempre facoltà, in caso verifichi la presenza di possibili criticità a carico delle componenti ambientali, di procedere alla richiesta di integrazione documentale o di negare il nulla osta all'evento/manifestazione o di richiedere interventi di mitigazione e/o compensazione.


Art. 5

DIVIETI E PRESCRIZIONI VALIDI PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI

1. Tutte le manifestazioni sono soggette alle seguenti prescrizioni, di cui è responsabile l'Organizzazione nei confronti di iscritti e spettatori, e che potranno essere oggetto di verifica da parte del personale di Vigilanza dell'Ente:
 - è obbligo dell'organizzazione informare i partecipanti dello svolgimento della manifestazione all'interno del Parco dei Colli di Bergamo, area regionale protetta e dei relativi regolamenti;
 - qualsiasi tipo di segnaletica usata per lo svolgimento della manifestazione dovrà essere collocata con un anticipo massimo di 15 giorni sulla data di svolgimento e poi rimossa entro massimo il termine massimo di 10 giorni dalla fine della stessa, riportando l'ambiente allo stato originario; si ricorda che è vietato contrassegnare il percorso con vernice o segnali affissi con chiodi alle piante;
 - è vietato abbandonare strade, sentieri e altri percorsi consolidati (pedoni, biciclette, cavalli) e si dovrà sempre prestare particolare attenzione a non danneggiare la vegetazione e a non disturbare la fauna;
 - è vietato l'uso di mezzi motorizzati, salvo sulle strade destinate alla libera circolazione, come previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli di Bergamo e del relativo Regolamento mezzi motorizzati, salvo mezzi autorizzati attraverso apposito modulo;
 - i rifiuti di qualsiasi tipo, derivanti dallo svolgimento della manifestazione, dovranno essere prontamente raccolti e smaltiti presso gli impianti autorizzati.
2. Nelle aree ricomprese nella zonizzazione a Parco Naturale, dal 01 marzo al 31 luglio, è sempre vietata l'organizzazione di manifestazioni, anche itineranti, che si svolgano in aree a bosco, prato-pascoli, aree agricole, in prossimità di corsi d'acqua o zone umide o comunque su sedimenti naturali, e per le quali è prevista la partecipazione complessiva di più di 50 persone; nelle aree a Parco Naturale è altresì sempre vietata l'organizzazione di manifestazioni, anche itineranti, che prevedano la partecipazione complessiva di più di 150 persone.
Il presente divieto non si applica nelle strette pertinenze di edifici o strutture pubbliche o private, monumenti, aree verdi attrezzate e in relazione all'utilizzo di viabilità ordinaria, incluse le ciclopiste (ma esclusa la rete sentieristica).

Art.6

SANZIONI



Parco dei Colli di Bergamo

Gli organizzatori di manifestazioni non autorizzate, od in presenza di violazioni dei divieti o delle prescrizioni contenuti nel PTC e nel presente regolamento, sono soggetti alle sanzioni di cui al Titolo III della L.R. 86/83 e s.m.i.

Art. 7

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente autorizzazione è rilasciata unicamente al richiedente organizzatore dell'evento, ai sensi dell'art. 33 comma 7 del PTC del Parco sollevando l'Ente Parco dei Colli di Bergamo da qualsiasi responsabilità o eventuali danni provocati dagli organizzatori o dai partecipanti a loro stessi, ad altri e/o a cose. Si fa presente che l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in oggetto, ai sensi della vigente norma, dovrà essere richiesta alla competente autorità comunale.

Art. 8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 20, della L.R n 86/83, viene adottato dalla Comunità del Parco e pubblicato per 30 giorni all'albo del Parco e degli Enti territoriali interessati.

Modulo Allegato A: Manifestazioni soggette a semplice comunicazione all'Ente

Spettabile
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO – Ente di Diritto Pubblico
Via Valmarina n. 25
24123 Bergamo
Tel. 035/4530400
segreteria@parcocollibergamo.it

COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE	
Ai sensi dell'art. 4.1 del Regolamento del _____	
Dati organizzatore	
ORGANIZZATORE	
INDIRIZZO	
PERSONA DI RIFERIMENTO	
CONTATTO TELEFONICO	
Dati manifestazione	
DATA	
DESCRIZIONE IN SINTESI DELL'INIZIATIVA	
ORARIO DI INIZIO E FINE	
PERCORSO CON MAPPA DA ALLEGARE	
N° DI PARTECIPANTI	
Firma del richiedente _____	

Modulo Allegato B: Manifestazioni soggette a richiesta di nulla osta

Spettabile
PARCO DEI COLLI DI BERGAMO – Ente di Diritto Pubblico
Via Valmarina n. 25
24123 Bergamo
Tel. 035/4530400
segreteria@parcocollibergamo.it

MODULO NULLA OSTA PER MANIFESTAZIONE

Ai sensi dell'art. 4.2 e 4.3 del Regolamento del _____


Dati organizzatore

ORGANIZZATORE RESPONSABILE	
INDIRIZZO	
PERSONA DI RIFERIMENTO	
CONTATTO TELEFONICO	

Dati manifestazione

TITOLO/NOME EVENTO	
DATA	
DESCRIZIONE IN SINTESI DELL'INIZIATIVA	
ORARIO DI INIZIO E FINE	
PERCORSO CON MAPPA DA ALLEGARE	
N° DI PARTECIPANTI	

Firma del richiedente



Parco dei Colli di Bergamo

Modulo Allegato Richiesta di Rilascio Pass per singola giornata o evento

PASS TEMPORANEO PER L'ACCESSO CON MEZZI MOTORIZZATI IN AREE B, C DEL PARCO

RICHIEDENTE	
PERSONE AUTORIZZATE AL TRANSITO	
MEZZI USATI	<ul style="list-style-type: none">• Modello _____ Targa _____• Modello _____ Targa _____• Modello _____ Targa _____
DATA DI VALIDITA'	
ITINERARIO	
EVENTO CORRELATO E MOTIVO DELLA RICHIESTA DI UTILIZZO DEL MEZZO MOTORIZZATO	

Firma del richiedente
